

5

del mobilio nel corso della locazione, ci metterebbe, alla fine del contratto, nella necessità di provvedere di sana pianta all'arredamento dell'immobile, con conseguente grave spesa e perdita notevole di interessi per il tempo non brevemente occorrente all'ammobigliamento stesso.

Nei riguardi poi della garanzia ipotecaria sull'Albergo di Rustia e da tener presente che trattandosi di seconda ipoteca, l'Istituto, ove voglia realizzare una rata di fitto eventualmente non pagata, deve provocare la vendita dell'Albergo stesso e correre il rischio di dovertelo acquistare sborsando una somma superiore ai 12 milioni e mezzo necessari per tacitare il primo creditore ipotecario.

Sembra quindi che, ad evitare tale rischio, sia da applicarsi per analogia la disposizione di legge che vieta all'Istituto operazioni su immobili con garanzia ipotecaria non di primo grado: e quindi che garanzie del genere siano sempre da rifiutarsi anche se offerte in via sussidiaria e integrativa.